TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Art. 334

Titolo di studio prescritto per l'insegnamento

Il personale docente deve essere fornito del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturita' magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali.

Versione in vigore dal 3 giugno 1994, non più in vigore dal 5 febbraio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Estremi	Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Parte	II — Ordinamento scolastico
Titolo	VIII — Istruzione non statale
Capo	I — Scuola materna
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-334-titolo-di-studio-prescritto-per-l-insegnamento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it